

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

VERBALE DI GARA N. 2

Gara per l'aggiudicazione dei lavori previsti nel progetto riguardante i
"Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Canale Cavaz-
zini 5° Stralcio – lotto A “.

Importo lavori a base di gara:	€ 9.109.079,57
Oneri di sicurezza:	€ <u>160.086,08</u>
Totale	€ 9.269.165,65
Categoria OG6:	€ 8.338.733,82
Categoria OS1:	€ 626.790,14
Categoria OS19:	€ 143.555,61

L'anno 2014, il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 10:30 nella sede del Con-
sorzio di Bonifica 9 Catania, via Centuripe 1/A (CT), in sala aperta al pubblico si
riunisce per la prosecuzione delle operazioni di gara la Commissione di gara, no-
minata con Delibera del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Dimino, n. 93
dell' 11/09/2013, così costituita:

- Ing. Fabio Sardo, Direttore del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, che assume la funzione di Presidente;
- Dott. Filippo Scavuzzo, funzionario del Consorzio di Bonifica 9 Catania;
- Avv. Francesca Coniglio, dipendente INEA, che, da invito degli altri compo-
nenti, assume la funzione di segretario verbalizzante.

Assistono alle operazioni: per l'Ente Finanziatore, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale ex Agensud – l'Ing. Antonino Casciolo, Responsabile dell'Ufficio Tecnico; il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo Paterna.

Si dà atto che assistono alle operazioni i signori:

- Angelo Russello, che assiste per conto dell'Impresa Angelo Russello S.p.A.;
- Russo Vera per Tosa Appalti S.r.l.;
- Vincenzo Puglisi per One costruzione - Consorzio Stabile Nazionale, Ambiente e Sicurezza;
- Santo Motta per Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro;
- Massimiliano Bongiovanni per Repin S.r.l.;
- Nobile Francesco per Edilbeta Costruzioni S.r.l.;
- Mangano Salvatore per Impresa Mangano Costruzioni S.r.l. - Institors;
- Di Cavolo Antonino per Fin Consorzio;
- Fabio Amico per Pagano Costruzioni.

Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

- che con precedente verbale datato 23/09/2013 si era provveduto, secondo le modalità di gara stabilite, all'ammissione delle Imprese partecipanti alla gara, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte della stazione appaltante;
- che con nota prot.7792 del 26 settembre 2013, l'impresa Gruppo Venere s.r.l., con sede in Vallelunga Pratameno (CL) , nella Via Nazionale n.s.n., partecipante alla gara di cui in oggetto, in associazione con la DEMETRA LAVORI s.r.l. GRASSO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. e DIVA S.r.l., essendo stata esclusa, come da verbale della commissione di gara del 23.09.2013, ha chiesto di essere riammessa alla gara;
- che con nota del 1 ottobre 2013 l'impresa Repin s.r.l. fa presente che nel verbale della commissione di gara del 23.09.2013, erroneamente non è stato specificato che la COMER.s.r.l. partecipava in associazione con la Repin s.r.l.;



- che con nota prot.915 del 26.02.2014, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso a questa commissione di gara i risultati delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
- che a seguito di richiesta della Stazione appaltante avanzata via pec il 27.02.2014, il CFC ha trasmesso copia conforme all'originale dello Statuto consortile;

La Commissione, dopo aver ricevuto le buste "A – documentazione amministrativa" dei concorrenti partecipanti alla gara per i quali si è proceduto alla verifica ex art. 71 del d.p.r. 445/2000 da parte del Responsabile del Procedimento, procede ad analizzare la nota prot.7792 del 26 settembre 2013, trasmessa dall'impresa Gruppo Venere s.r.l., con sede in Vallelunga Pratameno (CL), nella Via Nazionale n.s.n., partecipante alla gara di cui in oggetto, in associazione con la DEMETRA LAVORI s.r.l. GRASSO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. e DIVA S.r.l..

La Commissione, dopo aver riesaminato la documentazione amministrativa contenuta nel plico "A – documentazione amministrativa", rileva che:

- i motivi di esclusione del concorrente dalla procedura di gara menzionati nel verbale N° 1 del 23.09.2013 erano due come di seguito testualmente riportato: *"La Commissione rileva che la capogruppo mandataria, Venere S.r.l., ausiliata dalla Presti S.r.l. - qualificata per i lavori OG6 in IV bis - non possiede i requisiti minimi di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dall'art.92 del D.P.R. 207/2010 per la mandataria. Inoltre la Commissione rileva che la polizza fideiussoria prodotta dalla ditta non contiene la prescrizione prevista dal Disciplinare di gara a pena di esclusione (pag. 3 lett. c) relativa all'impegno del garante a rinnovare la cauzione per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione appaltante. Pertanto la ditta viene dichiarata non ammessa"*;
- con riguardo al primo motivo di esclusione, *"mancanza dei requisiti minimi di qualificazione, economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti dall'art.92 del D.P.R. 207/2010 per la mandataria"*, la Commissione, riesaminate le dichiarazioni prodotte dal concorrente, accerta l'effettivo possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti minimi di qualificazione richiesti dall'art.92 del D.P.R. 207/2010;
- il secondo motivo di esclusione, *"la polizza fideiussoria prodotta dalla ditta non contiene la prescrizione prevista dal Disciplinare di gara a pena di esclusione (pag. 3 lett. c) relativa all'impegno del garante a rinnovare la cauzione per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione appaltante"*, rimane confermato non avendo il concorrente rispettato la

prescrizione a pena di esclusione contenuta nel Disciplinare di gara (pag. 3 lett. c) relativa all'impegno del garante a rinnovare la cauzione per ulteriori 180 giorni.

Considerato quanto sopra esposto la Commissione conferma l'esclusione disposta nella seduta del 23.09.2013.

In merito alla nota del 1 ottobre 2013, dell'impresa Repin s.r.l., la Commissione prende atto che la la COMER.s.r.l. partecipa in associazione con la Repin s.r.l.

Infine in merito alla nota prot.971 del 26.02.2014 del Responsabile Unico del Procedimento, contenente i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000 dalla Stazione appaltante sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, la Commissione, nel prendere atto di quanto ivi riportato, procede alla disamina delle singole fattispecie come di seguito riportato.

- Busta n. 1) Consorzio Stabile Aedars S.CARL - Impresa FRACLA srl (consorzata)

La Commissione, acquisita la relazione del RUP dalla quale si evince, con riferimento alla ditta FRACLA srl la presenza, alla data di scadenza di presentazione dell'offerta, di un DURC NON REGOLARE rilasciato da INPS sede di Andria con sospensione dal Maggio 2011 causa insoluti per importo superiore a 100,00 €, rileva che

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 163 del 2006 costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- nel caso in esame ricorre l'ipotesi di cui al 4° capoverso del 2° comma dell'art.38 del D. Lgs. 163/2006 in combinato con l'art.8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007;
- la regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara e che il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma: l'impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura (così, ancora: Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8);
- conformemente a quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 8 del 16 aprile 2012, la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali e che la stessa è pertanto, vincolante per le stazioni appaltanti, precludendo ad esse qualsivoglia apprezzamento autonomo;



- pertanto la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto.

Pertanto la Commissione dichiara la ditta in argomento NON AMMESSA.

Busta n. 9) SLED Costruzioni Generali S.p.A. (mandataria) SEBI srl (mandante)

La Commissione, acquisita la relazione del RUP dalla quale si evince, con riferimento alla ditta SEBI srl la presenza, alla data di scadenza di presentazione dell'offerta, di un DURC NON REGOLARE rilasciato da INPS sede di Palermo per insoluti e NON REGOLARE anche per Cassa Edile CERAPIS di Palermo per importo superiore a 100,00 € rileva che

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 163 del 2006 costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- nel caso in esame ricorre una grave violazione come disciplinata dal 4° capoverso del 2° comma dell'art.38 del D. Lgs. 163/2006 in combinato con l'art.8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007;
- la regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara e che il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma: l'impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura (così, ancora: Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8);
- conformemente a quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 8 del 16 aprile 2012, la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali e che la stessa è, pertanto, vincolante per le stazioni appaltanti, precludendo ad esse qualsivoglia apprezzamento autonomo;
- pertanto la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto.

Pertanto la Commissione dichiara la ditta in argomento NON AMMESSA.



Busta n. 16) Industria e Costruzioni S.p.A. (capogruppo) - GFF Impianti s.r.l. (cooptata)

La Commissione, acquisita relazione del RUP dalla quale si evince, con riferimento alla ditta GFF Impianti s.r.l., la presenza di debiti definitivi, certi ed esigibili, accertati sia dall'Agenzia delle Entrate di Catania che dalla Società Riscossione Sicilia s.p.a. e quindi gravi violazioni secondo quanto stabilito dall'art. 38 comma 2° - 3° periodo del Codice dei Contratti (debito superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2bis del D.P.R. n.602/1973 - € 10.000,00), rileva che:

- si ravvisa nel caso de quo una violazione della lett. g) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- ricorre altresì una violazione grave ai sensi del terzo capoverso del 2° comma dell'art.38 del D. Lgs. 163/2006.

Pertanto la Commissione dichiara la ditta in argomento NON AMMESSA.

Busta n. 22) Impresa PISCIOTTA COSTRUZIONI srl

La Commissione, acquisita la relazione del RUP dalla quale si evince, con riferimento alla ditta PISCIOTTA COSTRUZIONI S.r.l. alla data di scadenza di presentazione dell'offerta la irregolarità del DURC per importo superiore a 100,00 € , rileva che

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 163 del 2006 costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- nel caso in esame ricorre l'ipotesi di cui al 4° capoverso del 2° comma dell'art.38 del D. Lgs. 163/2006 in combinato con l'art.8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007;
- la regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara e che il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma: l'impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura (così, ancora: Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8);
- conformemente a quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 8 del 16 aprile 2012, la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali e che la stessa è, pertanto, vincolan-



te per le stazioni appaltanti, precludendo ad esse qualsivoglia apprezzamento autonomo;

- pertanto la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto.

Pertanto la Commissione dichiara la ditta in argomento NON AMMESSA.

Busta n. 24): Consorzio di Imprese COMER S.p.A. (capogruppo mandataria) – REPIN S.r.l. (mandante) e

Busta n.25) CFC S.r.l. (capogruppo mandataria)- FUNARO Costruzioni S.r.l. (mandante) - UNICOS S.r.l (mandante)

La Commissione con riferimento alle ditte concorrenti RTI: COMER S.p.A. – REPIN S.r.l. (Busta n. 24) e l'RTI CFC S.r.l. (capogruppo mandataria)- FUNARO Costruzioni S.r.l. (mandante) - UNICOS S.r.l (mandante).(Busta n. 25) , acquisisce la relazione del RUP, dalla quale si evince:

- l'esistenza di intrecci personali tra gli assetti societari delle imprese concorrenti, in quanto
 - 1) l'amministratore unico della UNICOS (busta 25), Pulvirenti Francesca (allo stato civile, come risultante dalla Carta di identità, coniugata Coniglio), e' presumibilmente cognata del socio maggioritario della COMER S.p.A. (busta 24) Coniglio Sebastiana (allo stato civile, come risultante dalla Carta di identità, coniugata Ferlito);
 - 2) il presidente del Consorzio stabile CFC (busta 25) Ferlito Salvatore e' presumibilmente sposato con il socio maggioritario della COMER S.p.A. (busta 24) Coniglio Sebastiana;
 - 3) il socio minoritario della COMER S.p.A. (busta 24), Ferlito Alfio, risulta essere padre del presidente del Consorzio Stabile CFC S.r.l.(busta 25) Ferlito Salvatore;
- la presenza di fideiussioni assicurative, per entrambi i concorrenti, rese dallo stesso istituto Assicurativo (Forte Assicurari Reasigurari S.A.) con sede in Romania, in

date molto prossime l'una con l'altra (12/09/2013 una e 13/09/2013 l'altra) e con numeri di polizza progressivi molto vicini (101 finale l'uno e 106 finale l'altro);

- l'esistenza di un intreccio di indirizzi tra sede e residenza di un amministratore delle due società concorrenti (anche se rilevabili solo dal certificato storico). Infatti:
 - uno degli indirizzi di residenza storici del presidente del Consorzio Stabile CFC S.r.l. (busta 25) Ferlito Salvatore, oggi – dalle dichiarazioni rese - risulta essere sede della ditta COMER S.p.A. (busta 24).
 - una sospetta diversità tra la firma, riportata in calce alla polizza assicurativa, del rappresentante legale della COMER S.p.A., Sebastiana Coniglio, e quella contenuta nel documento di identità dalla stessa prodotto in allegato alla dichiarazioni, nonché tra la firma in calce alla polizza assicurativa e quella apposta in calce alle dichiarazioni;
 - i due plichi (n.24 e n.25, con protocollo arrivo n.7580 e 7581) sono pervenuti lo stesso giorno 20/09/2013 alla stessa ora 10.50;

La Commissione, acquisiti gli elementi sopra riportati, esaminata la documentazione di gara nonché quella prodotta dalla ditta concorrente a seguito di richiesta inoltrata dalla Stazione appaltante, rileva che:

- dallo statuto Consortile e dalla visura "Elenco soci" acquisita dalla Stazione appaltante risulta che la COMER S.p.A. ha fatto parte in qualità di consorziata del Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. fino al 2 febbraio 2012;
- dalla visura camerale del Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. e della COMER S.p.A., si evince che l'attuale direttore tecnico della COMER S.p.A., Russo Salvatore, nominato il 15/04/1988 fino alla revoca, è stato consigliere del Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. fino al 25/06/2013.

La Commissione, in considerazione degli elementi sopra evidenziati, dichiara AMMESSE CON RISERVA LE DITTE COMER S.p.A. – REPIN S.r.l. (busta n.24) e CFC S.r.l.- FURNARO Costruzioni S.r.l. – UNICOS S.r.l (Busta n.25) e, conformemente a quanto previsto dallo stesso Disciplinare di gara (§9), solo successivamente all'apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte dichiarate ammesse con riserva, scioglierà quest'ultima.


Busta n. 26): TECNIS S.p.A.(mandataria), Impresa SINTEC spa (mandante) COGIP Infrastrutture s.p.a. (mandante).

La Commissione con riferimento alla ditta concorrente TECNIS S.p.A.(mandataria) SINTEC SPA (mandante) COGIP Infrastrutture S.p.A. (mandante), acquisisce la relazione del Responsabile del Procedimento dalla quale risultano alla data di scadenza di presentazione dell'offerta:

- per la ditta TECNIS s.p.a debiti definitivi, certi ed esigibili, accertati sia dall'Agenzia delle Entrate di Catania che dalla Società Riscossione Sicilia s.p.a. e quindi gravi violazioni secondo quanto stabilito dall'art. 38 comma 2° - 3° periodo del Codice dei Contratti (debito superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2bis del D.P.R. n.602/1973 - € 10.000,00).
- per la ditta SINTEC S.p.A. la irregolarità del DURC per un importo superiore ad € 100;
- per la ditta COGIP Infrastrutture S.p.A. debiti definitivi, certi ed esigibili, accertati sia dall'Agenzia delle Entrate di Catania, che dalla Società Riscossione Sicilia s.p.a. e quindi gravi violazioni secondo quanto stabilito dall'art. 38 comma 2° - 3° periodo del Codice dei Contratti (debito superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2bis - € 10.000,00).

La Commissione, con riguardo alla irregolarità del DURC della Ditta concorrente SINTEC S.p.A., rileva che:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 163 del 2006 costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- nel caso in esame ricorre l'ipotesi di cui al 4° capoverso del 2° comma dell'art.38 del D. Lgs. 163/2006 in combinato con l'art.8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007;
- la regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara e che il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma: l'impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura (così, ancora: Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8);



- conformemente a quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 8 del 16 aprile 2012, la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali e come la stessa è, pertanto, vincolante per le stazioni appaltanti, precludendo ad esse qualsivoglia apprezzamento autonomo;
- pertanto la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto”.

Con riguardo alla accertata presenza di debiti definitivi, certi ed esigibili, sia dall'Agenzia delle Entrate di Catania che dalla Società Riscossione Sicilia s.p.a. per le ditte TECNIS S.p.A. e COGIP Infrastrutture S.p.A., la Commissione rileva che:

- si ravvisa nel caso de quo una violazione della lett. g) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006,
- ricorre altresì una violazione grave ai sensi del terzo capoverso del 2° comma dell'art.38 del D. Lgs. 163/2006.

Pertanto la Commissione dichiara la ditta concorrente in argomento **NON AMMESSA**.

In merito a quanto sopra riportato, si dà mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere, sussistendo le condizioni di cui all'art. 38, comma 1-ter del D. lgs.163/2006 relative ai casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, alla segnalazione all'A.V.C.P.

A conclusione della fase di gara concernente l'ammissione o l'esclusione dei partecipanti, la Commissione così ne riepiloga l'esito:

- | | |
|--|--------------------|
| - N.1: CONS. STABILE AEDARS SCARL, | NON AMMESSA |
| - N.2: SICS S.P.A., | AMMESSA |
| - N.3: CONSCOOP, | AMMESSA |
| - N.4: FINESA S.R.L., | AMMESSA |
| - N.5: VALORI SCARL CONSORZIO STABILE, | AMMESSA |
| - N.6: ATI: PAGANONI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA CAPOGRUPPO) -
T.M.G. SCAVI S.R.L. (MANDANTE), | AMMESSA |
| - N.7: CON. COOP. COSTRUZIONI C.C.C. Società copertativa, | AMMESSA |

- N.8: SPOSATO COSTRUZIONI SRL, AMMESSA
- N.9: ATI: SLED COSTR. GENERALI S.P.A. (mandataria) - SEBI S.R.L.
(mandante), NON AMMESSA
- N.10: ATI: GRUPPO VENERE S.R.L. (MANDATARIA) - DEMETRA LAVORI
S.R.L. (MANDANTE) - GRASSO COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - DIVA
S.r.l. (MANDANTE) NON AMMESSA
- N.11: ATI: GECOB SRL (MANDATARIA CAPOGRUPPO) - IMPRESA DI CO-
STRUZIONI ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. SRL (mandante): AMMESSA
- N.12: SICILSALDO S.P.A., AMMESSA
- N.13: ATI: PAECO SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - VALBASENTO LA-
VORI S.R.L. (MANDANTE), AMMESSA
- N.14: INFRASTRUTTURE S.R.L., AMMESSA
- N.15: CAMPIONE INDUSTRIES S.P.A., AMMESSA
- N.16: ATI: IND. E COSTR. S.P.A. (MANDATARIA) - GFF IMPIANTI S.R.L. (MAN-
DANTE COOPTATA), NON AMMESSA
- N.17: CONS. STABILE VITRUVIO S.C. A R.L., AMMESSA
- N.18: CONSORZIO STABILE RESEARCH, AMMESSA
- N.19: CONS. NAZ. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"
SOC. COOP. PER AZIONI, AMMESSA
- N.20: IMP. COST. G. MALTAURO S.P.A., AMMESSA
- N.21: ATI: CA.TI.FRA. S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - PETTINATO
COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - TRASPORTI E MOVIMENTO TERRA
S.R.L. (MANDANTE), AMMESSA
- N.22: PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L., NON AMMESSA
- N.23: FIN. CONSORZIO, AMMESSA
- N.24: REPIN S.r.l. - COMER S.P.A., AMMESSA CON RISERVA
- N.25: ATI: CFC CONSORZIO STABILE S.r.l. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) -
UNICOS S.R.L. (MANDANTE) - FUNARO COSRUZIONI S.R.L. (MANDANTE),
AMMESSA CON RISERVA
- N.26: ATI: TECNIS S.P.A (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - COGIP INFRA-
STRTTURE S.P.A. (MANDANTE) - SINTEC S.P.A. (MANDANTE);
NON AMMESSA
- N.27: CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA S.C. A
R.L., AMMESSA




- N.28: CONSORZIO STABILE AGORAA S.R.L., NON AMMESSA
- N.29: ATI: (CONS. STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - MANGANO COSTR. S.R.L. (MANDANTE) - TECNOSUD DI CONTI CARMELO (MANDANTE), AMMESSA
- N.30: EDILBETA COSTRUZIONI S.R.L., AMMESSA
- N.31: TOSA APPALTI S.R.L., AMMESSA
- N.32: ANGELO RUSSELLO S.P.A., AMMESSA

A questo punto, in virtù delle sopraelencate determinazioni, la Commissione prende atto che il numero complessivo delle Imprese ammesse è pari a n.25 di cui n. 2 ditte ammesse con riserva; pertanto, alle ore 13.00 procede all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche, seguendo l'ordine di numerazione di cui sopra e con le modalità indicate al § 9 del Disciplinare di gara.

La Commissione precisa che la percentuale di ribasso sarà calcolata fino alla quarta cifra decimale.

La Commissione, pertanto, dà lettura dei ribassi offerti dalle Imprese ammesse ed ammesse con riserva, così come indicati nella tabella che segue:

N.	DITTA CONCORRENTE	Rib. %
2	SICS SPA	36,7568
3	CONSCOOP	29,6135
4	FINESA SRL	34,3276
5	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	31,6473
6	PAGANONI COSTRUZIONI SRL -TMG SCAVI SRL	40,1400
7	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C.	42,5644
8	SPOSATO COSTRUZIONI SRL	33,8720
11	GECOB SRL -IMPRESA DI COSTRUZIONI ING.F. COLOMBRITA E C. S.r.l.	30,6923
12	SICILSALDO S.P.A.	30,3416
13	PAECO SRL-VALBASENTO LAVORI SRL	41,580
14	INFRASTRUTTURE S.R.L.	31,1773
15	CAMPIONE INDUSTRIES S.p.A.	17,3000
17	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SC ARL	36,9401
18	CONSORZIO STABILE RESEARCH	29,5089
19	CONS. NAZ. COOP. PROD. E LAV. CIRO MENOTTI SOC.' COOP. PER AZIONI	32,1616
20	IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A.	18,1720
21	CATIFRA SRL - PETTINATO COSTRUZIONI SRL - TRASP. E MOV. TERRA S.r.l.	35,3648
23	FIN CONSORZIO	42,5970

24	REPIN - COMER SPA	35,6570
25	CFC COSORZIO STABILE - UNICOS SRL - FUNARO COSTRUZIONI SRL	31,7599
27	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SIC S.C. A R.L.	34,5105
29	CONS. STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. - MANGANO COSTR. S.R.L. - TECNOSUD DI CONTI CARMELO	45,5430
30	EDILBETA COSTRUZIONI SRL	36,0770
31	TOSA APPALTI SRL	37,7334
32	ANGELO RUSSELLO S.P.A.	35,2204

La Commissione, esaminati i ribassi offerti dalle ditte concorrenti n. 24 e 25, dovendo sciogliere la riserva apposta sull' ammissione delle stesse rileva che:

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 1, m quater del d.lgs. n. 163 del 2006 sono esclusi i concorrenti "che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale";
- la lex specialis del disciplinare di gara prevede espressamente l'esclusione delle concorrenti, tra le quali esistessero forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- l'amministrazione ha desunto, sulla scorta degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria procedimentale, un sospettato collegamento sostanziale tra la concorrente COMER S.p.A. e la concorrente **CFC CONSORZIO STABILE S.r.l.** e UNICOS S.r.l., ostativo alla presentazione di offerte distinte nella medesima gara;
- trattandosi di una pluralità di elementi oggettivi ed univoci, idonei ad evidenziare un concreto collegamento tra le due aziende, essi sono da considerare sufficienti a suffragare la bontà della opinione formulata dalla stazione appaltante circa la messa in pericolo dell'interesse pubblico alla corretta e regolare scelta del "giusto" contraente, dovendo i concorrenti presentare offerte che, al di là del loro profilo tecnico – economico, devono avere le caratteristiche della completezza, della completezza della serietà, della indipendenza e della segretezza, le quali assicurano quel gioco della libera concorrenza e del libero confronto attraverso cui giungere alla individuazione del miglior contraente possibile " (si vedano sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4477; TAR Lombardia - Milano, Sez. III, 9 marzo 2011, n. 674, TAR Molise - Campobasso, Sez. I, 26 novembre 2010, n. 1516;

- il rispetto dei fondamentali principi della *par condicio* e della segretezza delle offerte, posti a garanzia della regolarità della procedura concorsuale, nell'interesse sia della pubblica amministrazione che dei partecipanti, postula necessariamente che fra i concorrenti ad una gara non venga in rilievo una relazione idonea a consentire un flusso formativo (delle offerte) e, informativo in merito alla fissazione dell'offerta, ovvero degli elementi valutativi ad essa sottostanti;
- pertanto, in presenza di significativi indizi sintomatici, la possibilità di una intesa preventiva si traduce in una effettiva riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

La Commissione, considerato che la sentenza della Corte di Giustizia n. C-538/07 non impone alla stazione appaltante, in ipotesi di collegamento sostanziale, alcun sub-procedimento in contraddittorio e ritenuto che l'art.38, comma 1, lett. m-quater, ha imposto solo alle stazioni di disporre "*La verifica e l'eventuale esclusione dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica*", e ritenendo che gli stessi, nella loro valenza complessiva – come devono essere valutati – facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di un collegamento sostanziale a motivo della sussistenza del dubbio in ordine alla riconducibilità delle offerte delle società in questione ad un medesimo centro di interessi, in violazione dei principi di trasparenza, segretezza e serietà delle offerte poste a presidio del *par condicio* tra le imprese partecipanti alla gara, per effetto delle relative condotte idonee a incidere sul corretto svolgimento della gara (Consiglio di Stato n.1091/2013 e n.2631/2013), dichiara le ditte COMER S.p.A.– REPIN S.r.l.(Busta n.24) e l'RTI CFC S.r.l. – FUNARO S.r.l. –UNICOS S.r.l. (Busta n. 25) NON AMMESSE.

Il RUP provvederà alla comunicazione dell'avvenuta esclusione e alla segnalazione all'A.V.C.P. ai sensi dell'art. 38 c. 1 ter del Decreto Legislativo N° 163/2006 e ss.mm.ii.

La Commissione, pertanto, dà lettura dei ribassi offerti dalle Imprese risultate ammesse, pari a n.23, così come indicati nella tabella che segue:

N.	DITTA CONCORRENTE	Rib. %
2	SICS SPA	36,7568
3	CONSCOOP	29,6135
4	FINESA SRL	34,3276
5	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	31,6473
6	PAGANONI COSTRUZIONI SRL -TMG SCAVI SRL	40,1400
7	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C.	42,5644

8	SPOSATO COSTRUZIONI SRL	33,8720
11	GECOB SRL -IMPRESA DI COSTRUZIONI ING.F. COLOMBRITA E C. S.r.l.	30,6923
12	SICILSALDO S.P.A.	30,3416
13	PAECO SRL-VALBASENTO LAVORI SRL	41,580
14	INFRASTRUTTURE S.R.L.	31,1773
15	CAMPIONE INDUSTRIES S.p.A.	17,3000
17	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SC ARL	36,9401
18	CONSORZIO STABILE RESEARCH	29,5089
19	CONS. NAZ. COOP. PROD. E LAV. CIRO MENOTTI SOC.' COOP. PER AZIONI	32,1616
20	IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.A.	18,1720
21	CATIFRA SRL - PETTINATO COSTRUZIONI SRL - TRASP. E MOV. TERRA S.r.l.	35,3648
23	FIN CONSORZIO	42,5970
27	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SIC S.C. A R.L.	34,5105
29	CONS. STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. - MANGANO COSTR. S.R.L. - TECNOSUD DI CONTI CARMELO	45,5430
30	EDILBETA COSTRUZIONI SRL	36,0770
31	TOSA APPALTI SRL	37,7334
32	ANGELO RUSSELLO S.P.A.	35,2204

Si procede, dunque, all'individuazione della soglia d'anomalia determinata sulla base del prospetto di cui sopra, calcolata con la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

La Commissione ricava i seguenti parametri:

- **Media aritmetica: 34,5974 %**
- **Soglia d'anomalia: 37,4766 %**

Sono risultate anomale le offerte delle seguenti imprese:

31	TOSA APPALTI SRL	37,7334
6	PAGANONI COSTRUZIONI SRL -TMG SCAVI SRL	40,1400
13	PAECO SRL-VALBASENTO LAVORI SRL	41,580
7	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	42,5644
23	FIN CONSORZIO	42,5970
29	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. - TECNOSUD	45,5430

L'impresa il cui ribasso è risultato immediatamente al di sotto della soglia d'anomalia è la seguente:

17	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SC ARL - SOCIETA' ITALIANA CONDOTTE SRL	36,9401
----	--	---------


La Commissione, pertanto, avendo esaurito i propri adempimenti, trasmette al Responsabile del procedimento i plichi delle ditte per le quali si deve procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse in conformità all'art.88 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

I restanti plichi vengono consegnati al Dott. Filippo Scavuzzo, in quanto funzionario della Stazione appaltante, che li custodirà in cassaforte le cui chiavi sono dallo stesso detenute in via esclusiva.

Si è proceduto, quindi, a stilare il presente verbale che, debitamente letto e sottoscritto, viene consegnato in originale al R.U.P. per il seguito di competenza.

I lavori della Commissione vengono dichiarati conclusi alle ore 17:30.

Letto, confermato, sottoscritto:

- Ing. Fabio Sardo (Presidente) 
- Dott. Filippo Scavuzzo 
- Avv. Francesca Coniglio (Segretario verbalizzante) 